



TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Prestazione reversibile erogata al personale del Corpo Forestale dello Stato.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il dipendente collocato a riposo per qualsiasi causa ed affetto da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla LEGGE 18.3.1968, N.313 e successive modificazioni, che lo hanno reso inabile al servizio.

DURATA

E' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro (ASSEGNO PRIVILEGIATO), rinnovabile previi accertamenti sanitari per l'assegnazione vitalizia, (PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA) o direttamente a vita, nel caso di infermità non suscettibili di miglioramento.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

- Per i dipendenti cessati dal servizio per limiti di età, a domanda, per destituzione, su istanza di parte, entro due anni dalla data di collocamento a riposo, per non incorrere nella prescrizione dei pagamenti (art. 191 del Testo Unico 1092/73).

La domanda dell'interessato deve contenere l'indicazione delle infermità contratte e riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Il pensionato può, inoltre, chiedere, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata, il riconoscimento di patologie ricollegabili a fatti di servizio, non oltre i 5 anni dalla data del congedo (art. 169 del Testo Unico 1092/73).

- per i dipendenti cessati dal servizio per INFERMITA', d'ufficio.

DECORRENZA

Dalla data del collocamento a riposo ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, qualora quest'ultima, se necessaria, sia stata presentata oltre due anni dalla data del collocamento a riposo.

COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE

Qualora il dipendente abbia raggiunto l'anzianità prevista dalla legge per l'acquisizione del trattamento pensionistico ordinario, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria, aumentata di UN DECIMO (art.67 comma 4 Testo Unico 1092/73). Qualora, peraltro, il suddetto trattamento risulti inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione della percentuale di riduzione dell'integrità fisica prevista per le OTTO

Categorie della Tabella A, annessa alla LEGGE 313/68 e successive modificazioni (DPR N° 834/1981) si liquiderà quest'ultimo importo, art. 67 comma 2 Testo Unico 1092/73.

TABELLA A LEGGE 313/68

CATEGORIA	RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6	50%
7	40%
8	30%

D.P.R 29 DICEMBRE 1973 N.1092

TITOLO IV TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

ART.64 (DIRITTO ALLA PENSIONE)

IL DIPENDENTE STATALE CHE PER INFERMITÀ O LESIONI DIPENDENTI DA FATTI DI SERVIZIO ABBIAM SUBITO MENOMAZIONI DELL'INTEGRITÀ PERSONALE ASCRIVIBILI A UNA DELLE CATEGORIE DELLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 18 MARZO 1968,N. 313 ,HA DIRITTO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA QUALORA DETTE MENOMAZIONI LO ABBIANO RESO INABILE AL SERVIZIO.

PER GLI EFFETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,FATTI DI SERVIZIO SONO QUELLI DERIVANTI DALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

PER GLI STESSI EFFETTI,LE INFERMITÀ O LE LESIONI SI CONSIDERANO DIPENDENTI DA FATTI DI SERVIZIO SOLO QUANDO QUESTI NE SONO STATI CAUSA OVVERO CONCAUSA EFFICIENTE E DETERMINANTE.

ART.67. (MISURA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA DEI MILITARI)

AL MILITARE LE CUI INFERMITÀ O LESIONI,DIPENDENTI DA FATTI DI SERVIZIO,SIANO ASCRIVIBILI AD UNA DELLE CATEGORIE DELLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 18 MARZO 1968,N.313 ,E NON SIANO SUSCETTIBILI DI MIGLIORAMENTO SPETTA LA PENSIONE.

LA PENSIONE È PARI ALLA BASE PENSIONABILE DI CUI ALL' ART.53 SE LE INFERMITÀ O LE LESIONI SONO ASCRIVIBILI ALLA PRIMA CATEGORIA ED È PARI AL 90,80,70,60,50, 40 O 30 PER CENTO DELLA

BASE STESSA IN CASO DI ASCRIVIBILITÀ, RISPETTIVAMENTE, ALLA SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA, SESTA, SETTIMA O OTTAVA CATEGORIA, SALVO IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DI QUESTO ARTICOLO.

LE PENSIONI DI SETTIMA E OTTAVA CATEGORIA SONO AUMENTATE RISPETTIVAMENTE DELLO 0,20 PER CENTO E DELLO 0,70 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE PER OGNI ANNO DI SERVIZIO UTILE NEI RIGUARDI DEI MILITARI CHE, SENZA AVER MATURATO L'ANZIANITÀ NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE NORMALE, ABBIANO COMPIUTO ALMENO CINQUE ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO. LA PENSIONE COSÌ AUMENTATA NON PUÒ ECCEDERE LA MISURA PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL' ART.54 .

QUALORA SIA STATA RAGGIUNTA L'ANZIANITÀ INDICATA DAL PRIMO COMMA DELL' ART.52 ,LA PENSIONE PRIVILEGIATA È LIQUIDATA NELLA MISURA PREVISTA PER LA PENSIONE NORMALE AUMENTATA DI UN DECIMO, SE PIÙ FAVOREVOLE.